



Ordinanza n. 50 del 20/6/2013

IL SINDACO

Visto il verbale di cui alla nota prot. n. 5102/13 elevato il 13/04/13 dalla Polizia Municipale di Sant'Angelo di Brolo, a carico di Scaffidi Marco per aver esercitato la vendita itinerante di prodotti ittici nella giornata di mercato settimanale (sabato) ed in centro urbano al di fuori dell'area destinata al mercato (piazza Vittorio Emanuele);

Visto il ricorso prodotto da Scaffidi Marco nato a Barcellona P. G. (Me) il 06/10/1986 residente a Capo d'Orlando in via Consolare Antica 318, ed assunto alla nota n. 5896/2013, con il quale l'interessato ha dichiarato che non esercitava, al momento della contestazione, alcuna vendita ma che, transitando da Raccuia -ove aveva effettuato la vendita - con destinazione Piraino, attraversava il Comune di Sant'Angelo di Brolo e vi si fermava per salutare il suocero, nell'occasione apriva lo sportello del furgone per controllare e sistemare le cassette e, per come riferito alla Polizia Municipale, non sapeva neanche che il sabato era giorno di mercato, ed ha, contestualmente richiesto l'annullamento del verbale poiché multato perché si trovava a S. Angelo con un furgone contenente una piccola quantità di pesce ma non perché i vigili lo avessero trovato mentre vendeva pesce;

Rilevato che il verbale risulta notificato il 29/05/13 e pertanto il ricorso risulta pervenuto nei termini prescritti ovvero entro 30 gg. dalla notifica;

Rilevato che, dal verbale impugnato e dalla correlata relazione di accertamento di cui alla nota n. 4275/2013 non risulta che il ricorrente, al momento dell'accertamento, stesse esercitando la vendita di prodotti ittici, ma ciò è soltanto supposto poiché *"al momento dell'accertamento il furgone aveva il portellone posteriore aperto ed all'interno di esso si rilevavano alcuni contenitori (cassette in polistirolo); all'interno si rilevava il seguente pesce: una spatola; alcuni totani; acciughe o sarde"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della L. 689/81 *" Il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente "*;

Visti gli atti d'ufficio, considerate le motivazioni richiamate dal ricorrente nel corpo del ricorso e considerato, che sulla scorta delle valutazioni di merito un contenzioso a riguardo si accredita di esito incerto per cui si ravvisa opportuno non esporre l'Ente ad una eventuale soccombenza ed al possibile danno economico che ne potrebbe derivare stante che, oltre all'azione difensiva, esercitabile a mezzo personale dipendente, in caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nella denegata ipotesi di soccombenza, non può escludersi il conseguire di condanna alle spese stante che per detta tipologia di ricorsi è vigente, a carico di parte ricorrente, ai fini della proposizione di ricorso, il pagamento del contributo unificato;

Vista la L. n. 689/81 e s. m. i.;

Vista la L. n. 241/90 e s. m. i. per come recepita nella Regione Sicilia con L. R. n. 10/90 e s. m. i.;

Per quanto premesso:

ORDINA

L'archiviazione del verbale di cui alla nota n. 5102 del 15/05/2013.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza all'interessato.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Dr. Daniele Nastasi

Basilio CARUSO